



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 18 DEL 28/04/2016

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016 E DELLE MODIFICHE ALLA DISCIPLINA REGOLAMENTARE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI).

L'anno **duemilasedici** il giorno **ventotto** del mese di **aprile** alle ore **20:00** in Casalgrande, nella sede Municipale e nella solita sala delle adunanze. In seguito ad avviso del Presidente del Consiglio, diramato nei modi e nei tempi prescritti dalle disposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio Comunale per trattare gli argomenti portati all'ordine del giorno, in seduta pubblica.

Sono presenti i Signori:

VACCARI ALBERTO	Sindaco	Presente
TREVISI LAURA	Consigliere	Assente
DEBBI PAOLO	Consigliere	Presente
RUINI CECILIA	Consigliere	Presente
GUIDETTI SIMONA	Consigliere	Presente
SILINGARDI GIANFRANCO	Presidente	Presente
MAGNANI FRANCESCO	Consigliere	Presente
ANCESCHI GIUSEPPE EROS	Consigliere	Presente
SASSI MONIS	Consigliere	Presente
BERTOLANI SARA	Consigliere	Presente
DAVIDDI GIUSEPPE	Consigliere	Presente
MATTIOLI ROBERTO	Consigliere	Presente
LUPPI ANNALITA	Consigliere	Presente
MANELLI FABIO	Consigliere	Presente
MACCHIONI PAOLO	Consigliere	Presente
MONTELAGHI ALBERTO	Consigliere	Presente
STANZIONE ALESSANDRO	Vicepresidente	Presente

Presenti N. **16**

Assenti N. **1**

Hanno giustificato l'assenza i consiglieri: L. TREVISI.

Assiste il Segretario Generale del Comune Sig. BININI EMILIO .

Assume la presidenza il Sig. SILINGARDI GIANFRANCO.

Il Presidente, constatata per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.

Vengono designati a fungere da scrutatori i consiglieri Sigg.:



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

I presenti sono n. 16.

Sono altresì presenti il vicesindaco Marco Cassinadri e gli assessori non consiglieri: Graziella Blengeri, Silvia Taglini, Milena Beneventi e Massimiliano Grossi.

L'integrale trascrizione del dibattito relativo al presente oggetto, in fase di completamento, non viene qui inserita ma sarà allegata alla deliberazione di approvazione dei verbali della seduta odierna, così come previsto dall'art. 67 del vigente regolamento del Consiglio Comunale approvato con delibera consiliare n. 167 del 13/11/2000, modificato con delibere consiliari n. 5 dell'8/2/2010, n. 40 del 27/05/2010 e n. 92 del 30/11/2010.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO

■ **l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare:**

- il comma **639** in forza del quale è istituita l'imposta unica comunale (IUC) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- il comma **669**, *"Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9"*;
- il comma **671** il quale dispone che la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al punto precedente e che in caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;
- il comma **675** secondo cui *"La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) [...]"*;
- il comma **676** il quale dispone che *"L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 [e cioè nell'esercizio della propria potestà regolamentare], può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento."*;
- il comma **677** secondo cui *"Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre"*



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

- il comma **678** il quale prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille e per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento;
- il comma **681** il quale stabilisce che:
 - ✓ *“Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.*
 - ✓ *L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel **regolamento**, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota”* deliberata.
 - ✓ *“La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.”;*
- il comma **682** secondo cui, con regolamento da adottare nell'esercizio della propria potestà regolamentare, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TASI, l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
- il comma **683** il quale stabilisce che:
 - ✓ il consiglio comunale deve approvare le aliquote della TASI in conformità con i servizi e i costi individuati nel punto precedente,
 - ✓ le stesse aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
- il comma **700** secondo cui *“Resta salva la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale.”;*
- il comma **702** che conferma l'applicazione alla IUC dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
- il comma **688** il quale dispone che *“Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 - in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre-. E' consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e*



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono altresì tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani."

■ **l'art. 9 bis del Decreto Legge n. 47 del 28 marzo 2014**, convertito nella Legge n. 80 del 2014;

■ **l'art. 1, comma 26, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016)** il quale dispone che "Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015";

RICHIAMATI, altresì:

- il vigente Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 21 luglio 2014;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 31 marzo 2015 con la quale sono state approvate le aliquote per l'anno 2015 del tributo sui servizi indivisibili (TASI) come segue: "

A	3,0 per mille*	<u>Abitazione principale (e pertinenze ammesse)</u> , ad eccezione di quella classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 che rimane soggetta alla disciplina IMU, e <u>unità immobiliare ad essa equiparata</u> di cui all'art. 13 comma 2 del dl 201/2011 convertito con modificazioni dalla legge 214/2011.
		Unità immobiliare possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
B	0 per mille	Abitazione principale ed equiparata di categoria A/1, A/8 ed A/9 (e pertinenze ammesse).
		Unità immobiliare appartenente al gruppo "A" diversa dall'abitazione principale ed equiparata.
		Alloggi regolarmente assegnati dagli ex Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP.
		Unità immobiliari appartenenti ai gruppi catastali "B", "C" (ad eccezione delle pertinenze di cui al punto A della presente tabella e dei fabbricati appartenenti alle categorie catastali "C/1" e "C/3").
		Aree edificabili.
C	2,5 per mille	Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
D	1 per mille	Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

		214, e successive modificazioni.
E	1,5 per mille	Fabbricati appartenenti al gruppo catastale "D" (ad eccezione dei D/10) e alle categorie catastali "C/1" e "C/3".

* per le detrazioni si veda l'art.4 del Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI)."

VISTI:

- l'art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 446/97 i quali stabiliscono che: *"le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti... I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo"*;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28.12.2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"*;
- l'art. 1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 secondo il quale *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;
- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 il quale dispone che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario ma che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

VISTI, altresì:

- il decreto ministeriale del 28.10.2015 che, all'art. 2, stabilisce il differimento al 31 marzo 2016 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2016 dei comuni;
- il decreto ministeriale del 01.03.2016 che all'art. 1 ha ulteriormente differito dal 31 marzo al 30 aprile 2016 il termine di cui al punto precedente;

PRESO pertanto ATTO:

- dell'esclusione, dal presupposto impositivo della TASI, dell'abitazione principale e fattispecie equiparate; esclusione operata dalla Legge di stabilità 2016 (L. 208/2015) che ha modificato la Legge di stabilità 2014 (L. 147/2013);
- del blocco, per l'anno 2016, degli aumenti dei tributi e delle addizionali per gli enti locali ad eccezione della TARI;

RITENUTO DI:



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

- confermare l'applicazione della TASI agli immobili strumentali dell'agricoltura di cui al comma 708 art. 1 della Legge 147/2013, ed ai beni merce delle imprese di costruzione di cui all'art. 13 comma 9 bis del D.L. 201/2011, tutte fattispecie non soggette ad IMU, nonché ai fabbricati appartenenti al gruppo catastale "D" e alle categorie catastali "C/1" e "C/3" -in relazione ai quali è fissata l'aliquota IMU nella misura base (0,76%)- in modo da garantire la contribuzione di tutti i contribuenti al pagamento dei servizi indivisibili del Comune, attraverso il pagamento dell'IMU, della TASI e dell'addizionale comunale all'Irpef;
- di aggiornare il regolamento in recepimento delle novità normative introdotte dalla Legge di stabilità 2016;

DATO ATTO che il gettito TASI previsto in bilancio -ammontante a € 825.801,46- è diretto alla copertura, nella misura che si attesta attorno al 58%, dei costi previsti così come desunti dallo schema del bilancio di previsione per l'anno 2016, dei seguenti servizi indivisibili:

2016	
SERVIZI	COSTI
GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO	€ 274.093,00
ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€ 406.602,97
SGOMBERO NEVE	€ 141.194,67
VIABILITÀ' STRADE	€ 243.055,00
POLIZIA MUNICIPALE	€ 170.336,65
SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	€ 187.575,13
TOTALE	€ 1.422.857,42

PRESO ATTO che, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1, e 147-bis comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i seguenti pareri sono espressi da:

- Responsabile del Settore tributi, favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- Responsabile del Settore Finanziario, favorevole in ordine alla regolarità contabile in quanto l'atto comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziario espresso in data 14.04.2016;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

DELIBERA

1. DI STABILIRE, per le motivazioni riportate in narrativa, nel modo seguente le aliquote relative alla TASI per l'anno 2016:

A	0 per mille	Abitazione principale ed equiparata di categoria A/1, A/8 ed A/9 (e pertinenze ammesse).
		Unità immobiliare appartenente al gruppo "A" diversa



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

		dall'abitazione principale ed equiparata. Alloggi regolarmente assegnati dagli ex Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP. Unità immobiliari appartenenti ai gruppi catastali "B", "C" (ad eccezione delle pertinenze di cui al punto A della presente tabella e dei fabbricati appartenenti alle categorie catastali "C/1" e "C/3"). Aree edificabili.
B	2,5 per mille	Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
C	1 per mille	Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.
D	1,5 per mille	Fabbricati appartenenti al gruppo catastale "D" (ad eccezione dei D/10) e alle categorie catastali "C/1" e "C/3".

2. DI APPROVARE

- le modifiche al vigente Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui all'allegato A della presente deliberazione, intendendo le parole barrate eliminate e quelle in grassetto rosso aggiunte;
- il conseguente testo aggiornato del Regolamento stesso (allegato B);

3. DI DARE ATTO CHE gli allegati di cui al punto precedente costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

4. DI DEMANDARE al Responsabile del Settore Tributi la cura degli adempimenti necessari alla pubblicazione del presente atto secondo quanto previsto al comma 688 dell'art. 1 della Legge di stabilità 2014 e successive modifiche ed integrazioni.

Il presidente sottopone a votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata come segue:

Presenti: n. 16 – Votanti: n. 15 – il consigliere Macchioni non partecipa al voto – Astenuti: nessuno;

Voti favorevoli all'approvazione: n. 14;

Voti contrari: n. 1 (il consigliere Montelaghi).

Successivamente si sottopone a votazione la proposta di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, che viene approvata come segue:

Presenti: n. 16 – Votanti: n. 15 – il consigliere Macchioni non partecipa al voto – Astenuti: nessuno;

Voti favorevoli all'approvazione: n. 14;

Voti contrari: n. 1 (il consigliere Montelaghi).



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE
SILINGARDI GIANFRANCO

IL SEGRETARIO
BININI EMILIO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 - Responsabilità solidale e quote di possesso

1. Nel rispetto del principio di responsabilità solidale¹ previsto dalla legge, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, nel caso di pluralità di possessori o di detentori il tributo viene complessivamente determinato tenendo conto delle quote di possesso di ciascun titolare o di detenzione del bene medesimo. Resta salva la possibilità per il Comune, in presenza di omessi (o parziali) versamenti, di pretendere il pagamento dell'intero tributo (o di quella parte di esso non versata) da parte di uno qualsiasi dei condebitori solidali.

Art. 3 - Maturazione temporale dell'obbligazione tributaria

1. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. L'imposta deve essere calcolata conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione dell'immobile si siano protratti per almeno 15 giorni.

Art. 4 - Detrazione per abitazioni principali ed equiparate

~~1. Qualora l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.~~

~~2. Alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate si applicano le seguenti detrazioni:~~

~~a) Detrazioni paramtrate alla rendita catastale dell'unità abitativa al netto delle pertinenze:~~

Importo complessivo rendita catastale unità abitativa	Detrazione applicabile (in Euro)
≤ 300	120
> 300 - ≤ 350	100
> 350 - ≤ 400	82
> 400 - ≤ 450	65
> 450 - ≤ 500	50
> 500 - ≤ 550	40

¹ previsto dall'art. 1 comma 671 Legge 27.12.2013 n. 147

> 550 – ≤ 600	30
> 600	0

~~La detrazione è unica, non si applica per scaglioni di rendita e si detrae dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze fino a concorrenza del suo ammontare.~~

- ~~b) Detrazione di 20 euro per ogni figlio, dimorante abitualmente e residente anagraficamente nella stessa abitazione principale o unità immobiliare ad essa equiparata, di età non superiore a 26 anni.~~

Art. 5 4 - Ripartizione carico fiscale TASI tra possessori ed occupanti

1. Nel caso in cui l'immobile sia occupato, a qualsiasi titolo, da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, il titolare di diritto reale e l'occupante sono titolari di autonoma obbligazione tributaria. In tali ipotesi l'occupante versa la TASI nella misura del 10% dell'ammontare complessivo del tributo, mentre il restante 90% del tributo è versato dal titolare del diritto reale².
- ~~2. Qualora l'abitazione principale o unità immobiliare ad essa equiparata sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale (come, a titolo esemplificativo, nel caso delle cooperative edilizie a proprietà indivisa), la detrazione per abitazione principale spetta al detentore nella misura del 10% e al possessore nella misura del 90%. Spetta interamente all'utilizzatore la detrazione per i figli entro i 26 anni di età e risultanti nel nucleo familiare.~~
- ~~3. Nel caso di alloggio coniugale assegnato a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio:

 - in caso di contitolarità del possesso l'imposta è dovuta da entrambi i coniugi in base alle rispettive quote di possesso e l'applicazione della detrazione eventualmente spettante per abitazione principale opera in ragione delle quote di possesso.
 - nel caso in cui il coniuge assegnatario dell'immobile non sia titolare di alcun diritto reale sul bene, si applicano i criteri già illustrati nei precedenti commi.~~

Art. 6 - Ripartizione carico fiscale TASI e IMU

- ~~1. Qualora l'immobile sia utilizzato come abitazione principale da uno o solo alcuni dei soggetti possessori, i diversi tributi (IMU o TASI) dovuti sul medesimo immobile, sono determinati facendo riferimento alle rispettive quote di possesso e alle aliquote corrispondenti.~~

Art. 7 5- Semplificazione degli adempimenti

1. Il Comune si impegna a mettere a disposizione dei contribuenti, anche tramite programma di calcolo on-line, tutte le informazioni che potranno favorire ed aiutare i contribuenti nella predisposizione del calcolo stesso.

Art. 8 6 - Funzionario responsabile

1. Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale,

² ai sensi dell'art.1 comma 681 Legge 27.12.2013 n. 147

compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Art. 9 7 - Disposizioni in materia di accertamento e cause di non punibilità

1. E' esclusa la punibilità per la violazione di omessa o infedele denuncia qualora l'imposta risulti versata nei termini prescritti e nella misura dovuta e il contribuente abbia provveduto a regolarizzare l'omissione o l'infedeltà prima della constatazione della violazione da parte dell'Ufficio.
2. E' altresì esclusa la punibilità per la violazione di omessa o infedele denuncia od omesso versamento della TASI qualora l'ammontare dell'imposta dovuta risulti versata erroneamente per il medesimo immobile a titolo di IMU nei termini prescritti e nella misura dovuta e il contribuente abbia provveduto a regolarizzare l'omissione o l'infedeltà della denuncia e a darne opportuna comunicazione prima della constatazione della violazione da parte dell'Ufficio.
3. In sede di rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o di recupero dei parziali o ritardati versamenti, nonché di accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o di recupero degli omessi versamenti, il funzionario responsabile tiene conto dei maggiori versamenti effettuati a titolo di IMU dal contribuente per il medesimo periodo d'imposta su richiesta motivata e documentata del contribuente stesso che dichiara, pertanto, di rinunciare al rimborso.
4. Il funzionario responsabile, allo scopo di semplificare le procedure e i relativi costi, si riserva la possibilità di procedere:
 - alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli,
 - al recupero dei parziali o ritardati versamenti,
 - all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni,
 - al recupero degli omessi versamenti,con atto contestuale all'eventuale avviso di accertamento in rettifica o d'ufficio emesso in relazione all'IMU qualora questi avvisi abbiano ad oggetto il medesimo soggetto passivo e lo stesso periodo d'imposta.

Art. 10 8 - Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014 2016.

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 - Responsabilità solidale e quote di possesso

1. Nel rispetto del principio di responsabilità solidale¹ previsto dalla legge, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, nel caso di pluralità di possessori o di detentori il tributo viene complessivamente determinato tenendo conto delle quote di possesso di ciascun titolare o di detenzione del bene medesimo. Resta salva la possibilità per il Comune, in presenza di omessi (o parziali) versamenti, di pretendere il pagamento dell'intero tributo (o di quella parte di esso non versata) da parte di uno qualsiasi dei condebitori solidali.

Art. 3 - Maturazione temporale dell'obbligazione tributaria

1. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. L'imposta deve essere calcolata conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione dell'immobile si siano protratti per almeno 15 giorni.

Art. 4 - Ripartizione carico fiscale TASI tra possessori ed occupanti

1. Nel caso in cui l'immobile sia occupato, a qualsiasi titolo, da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, il titolare di diritto reale e l'occupante sono titolari di autonoma obbligazione tributaria. In tali ipotesi l'occupante versa la TASI nella misura del 10% dell'ammontare complessivo del tributo, mentre il restante 90% del tributo è versato dal titolare del diritto reale².

Art. 5- Semplificazione degli adempimenti

1. Il Comune si impegna a mettere a disposizione dei contribuenti, anche tramite programma di calcolo on-line, tutte le informazioni che potranno favorire ed aiutare i contribuenti nella predisposizione del calcolo stesso.

Art. 6 - Funzionario responsabile

¹ previsto dall'art. 1 comma 671 Legge 27.12.2013 n. 147

² ai sensi dell'art.1 comma 681 Legge 27.12.2013 n. 147

1. Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Art. 7 - Disposizioni in materia di accertamento e cause di non punibilità

1. E' esclusa la punibilità per la violazione di omessa o infedele denuncia qualora l'imposta risulti versata nei termini prescritti e nella misura dovuta e il contribuente abbia provveduto a regolarizzare l'omissione o l'infedeltà prima della constatazione della violazione da parte dell'Ufficio.
2. E' altresì esclusa la punibilità per la violazione di omessa o infedele denuncia od omesso versamento della TASI qualora l'ammontare dell'imposta dovuta risulti versata erroneamente per il medesimo immobile a titolo di IMU nei termini prescritti e nella misura dovuta e il contribuente abbia provveduto a regolarizzare l'omissione o l'infedeltà della denuncia e a darne opportuna comunicazione prima della constatazione della violazione da parte dell'Ufficio.
3. In sede di rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o di recupero dei parziali o ritardati versamenti, nonché di accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o di recupero degli omessi versamenti, il funzionario responsabile tiene conto dei maggiori versamenti effettuati a titolo di IMU dal contribuente per il medesimo periodo d'imposta su richiesta motivata e documentata del contribuente stesso che dichiara, pertanto, di rinunciare al rimborso.
4. Il funzionario responsabile, allo scopo di semplificare le procedure e i relativi costi, si riserva la possibilità di procedere:
 - alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli,
 - al recupero dei parziali o ritardati versamenti,
 - all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni,
 - al recupero degli omessi versamenti,con atto contestuale all'eventuale avviso di accertamento in rettifica o d'ufficio emesso in relazione all'IMU qualora questi avvisi abbiano ad oggetto il medesimo soggetto passivo e lo stesso periodo d'imposta.

Art. 8 - Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2016.



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Uffici RAGIONERIA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 184/2016 ad oggetto: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016 E DELLE MODIFICHE ALLA DISCIPLINA REGOLAMENTARE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.

Note:

Casalgrande lì, 18/04/2016

Sottoscritto dal Responsabile
(GHERARDI ALESSANDRA)
con firma digitale



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Certificato di Esecutività

Deliberazione del Consiglio Comunale N. 18 del 28/04/2016

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016 E DELLE MODIFICHE ALLA DISCIPLINA REGOLAMENTARE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI).

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 20/05/2016, decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 20/05/2016

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
IBATICI TERESINA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Certificato di Avvenuta Pubblicazione

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 18 del 28/04/2016

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016 E DELLE MODIFICHE ALLA DISCIPLINA REGOLAMENTARE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI).

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune a partire dal 09/05/2016 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 25/05/2016	L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE IBATICI TERESINA (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
----------------	--